



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Lecce
seconda sezione civile

Nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. **509** del Ruolo Generale delle cause dell'anno **2024** promossa da

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), *Parte_2* (c.f. *C.F._2* , *Parte_3* (c.f. *C.F._3* , *Parte_4* [...]) (c.f. *C.F._4*), *Parte_5* (c.f. *C.F._5*), *Parte_6* (c.f. *C.F._6*), *Parte_7* (c.f. *C.F._7*), *Parte_8* (c.f. *C.F._8* , *Parte_9* [...]) (c.f. *C.F._9*), *Parte_10* (c.f. *C.F._10* , *Parte_11* (c.f. *C.F._11*), *Parte_12* (c.f. *C.F._12*), *Parte_13* (c.f. *C.F._13*), [...]) *Parte_14* (c.f. *C.F._14* , *Parte_15* (c.f. *C.F._15*), *Parte_16* (c.f. *C.F._16*), *Parte_17* [...]) (c.f. *C.F._17*), *Parte_18* (c.f. *C.F._18* , *Parte_19* (c.f. *C.F._19*), rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dagli avv. Nicola Marino e Teresa Magnoni (c.f. *C.F._20*), ed elettivamente domiciliati in Nardò, presso lo studio legale dell'Avv. Bonsegna, alla Via Leonardo da Vinci n. 54,

appellanti

e

Controparte_1 **P. IVA** **P.IVA_1**). in persona del legale rappresentate **pro tempore**, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Raffaele Bia, ed elettivamente domiciliata in Bari, al C.so Vittorio Emanuele II, n. 179,

nonché

CP_2 **(P.IVA** **P.IVA_2**) in persona del legale rappresentate **pro tempore**, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Davide De Cillis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Bari, al C.so Vittorio Emanuele II, n. 179,

appellate

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 3.2.2026 fissata ex art. 352 cpc

MOTIVAZIONE

1. Con sentenza n. 1547/2024, pubblicata il 23.04.2024 e notificata il 02.05.2024, il Tribunale di Lecce rigettava le domande, proposte con atto di citazione del 28.06.2021 da Magnoni Teresa, **Parte_18**

[...] **Parte_20** **Parte_21** , **Parte_8** **Parte_9** **Parte_1**
[...] , **Parte_2** , **Parte_3** e **Parte_4** **Parte_22** **Parte_23**
Parte_24 **Parte_25** **Parte_26** , **Parte_27** , **Parte_5** , **Parte_6**
[...] , **Parte_28** , **Parte_29** **Parte_7** **Parte_30** , **Pt_31**
[...] **Parte_32** **Parte_33** **Parte_10** , **Parte_11** , **Parte_12**
Parte_34 **Parte_35** **Parte_13** **Parte_14** , **Parte_15** , **[...]**
Pt_16 , **Parte_17** , **Parte_19** nei confronti di **Controparte_1** e **CP_2**

2. Ed invero.

Gli attori, premettendo di essere multiproprietari di alcune unità abitative ricomprese all'interno del complesso turistico alberghiero denominato "Hotel Residence Club La Giurlita", sito in Ugento, Località Torre Mozza, agivano in giudizio deducendo che l'atto di compravendita in multiproprietà, intercorso

con **Controparte_1** includeva, oltre all'uso turnario degli immobili, anche il correlato diritto di accesso ai servizi comuni e all'uso delle strutture del Residence, come delineate nel Regolamento di Multiproprietà. In particolare, assumevano che la planimetria allegata ai contratti annoverava, tra i servizi comuni, anche lo stabilimento balneare (punto n. 11), del quale avevano regolarmente usufruito per anni, pagandone i relativi costi e che, nel corso del tempo, la società convenuta aveva iniziato a penalizzarli per favorire i clienti dell'hotel, spostandoli progressivamente nelle file di ombrelloni più arretrate. Dall'estate 2019, con il passaggio della gestione del ramo d'azienda da **Controparte_1** a **CP_2** l'accesso allo stabilimento veniva totalmente precluso agli acquirenti; le società convenute giustificavano tale esclusione – che però non veniva estesa anche agli ospiti dell'albergo, che continuavano a fruire dei posti rimasti disponibili - in ragione dell'erosione della spiaggia causata dalle mareggiate.

Concludevano quindi chiedendo di condannare **Controparte_1** e **CP_2** in solido fra loro, alla restituzione parziale del prezzo dell'acquisto in multiproprietà, in misura pari al 33%, oltre che al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale e/o da vacanze rovinate, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; di condannare le società convenute, ciascuna per quanto di ragione, a riservare dalla stagione estiva 2021 il servizio spiaggia indicato nel Regolamento e nella relativa planimetria anzitutto in favore dei multiproprietari attori e sino alla concorrenza dei posti disponibili.

3. Nel costituirsi in giudizio **Controparte_1** eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dell'azione di garanzia dei vizi della cosa venduta, proposta nella duplice accezione - restitutoria e risarcitoria- essendo decorso più di un anno dalla consegna dei singoli beni. Nel merito, la società convenuta contestava la fondatezza delle pretese di controparte, precisando come il servizio spiaggia, lungi dall'essere un servizio obbligatorio, era, invece, meramente facoltativo ed eventuale. Escludeva, altresì, ogni addebito in punto di inadempimento, considerata la riduzione delle dimensioni della spiaggia, determinata dalla progressiva erosione costiera e, dunque, da una circostanza non imputabile alla convenuta, la quale, peraltro, aveva concesso in affitto a **CP_2** il ramo di azienda comprensivo della struttura turistico alberghiera "Hotel Club La Giurlita" per la durata di 12 anni. Chiedeva pertanto il rigetto delle avverse domande.

4. Si costituiva in giudizio anche **CP_2** la quale, sollevando argomentazioni difensive analoghe a quelle di **CP_1** chiedeva il rigetto delle domande avverse.

5. All'esito dell'istruttoria, espletata mediante produzione documentale, il Tribunale - rilevato il difetto di titolarità passiva di **CP_2** in merito alla domanda di riduzione del prezzo, in quanto estranea al contratto di compravendita - disattendeva le domande attoree. In particolare, premesso che il mancato utilizzo della spiaggia poteva essere contestato solo come violazione degli obblighi contrattuali e non come vizio del bene venduto ai sensi dell'art. 1490 c.c., il primo giudice, esaminato il compendio probatorio agli atti, escludeva la configurabilità di profili di inadempimento in capo alle convenute.

5.1 Invero, dall'art. 2 dei contratti di acquisto scaturiva il diritto degli acquirenti di usufruire, secondo le modalità previste dal Regolamento di Multiproprietà, delle strutture comuni di proprietà del venditore, obbligato solo a garantirne l'utilizzo. Queste ultime, peraltro, erano solo quelle poste all'interno del perimetro del residence indicato nella planimetria, laddove, invece, la spiaggia, pur essendo menzionata tra le porzioni del complesso immobiliare, era situata su area esterna ad esso e, pertanto, soggetta al regime demaniale. Aggiungeva il primo giudice che la natura del servizio spiaggia veniva chiarita nel prospetto informativo, ove era annoverato tra le strutture facoltative, ossia tra quei servizi che la proprietà non era obbligata a fornire.

5.2 Conseguentemente, trattandosi di un servizio eventuale e facoltativo, il Tribunale respingeva le pretese attoree, dal momento che le motivazioni sottese all'acquisto (accesso alla spiaggia) non erano idonee ad incidere sui diritti e limiti stabiliti negli atti di acquisto, oltre al fatto che la disponibilità della struttura nell'individuare soluzioni balneari alternative non era sintomatica del riconoscimento di un obbligo contrattuale o dell'inadempimento della medesima.

5.3 Le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza, venivano poste a carico degli attori.

>>>>

6. Con atto di citazione notificato il 31.5.2024, *Parte_1* , *Parte_2* , *Parte_3* [...], *Parte_4* *Parte_5* , *Parte_6* , *Parte_7* *Parte_8* *Parte_9* *Parte_10* , *Parte_11* , *Parte_12* *Parte_13* *Parte_14* [...], *Parte_15* , *Parte_16* , *Parte_17* *Parte_18* *Pt_19* [...] e Teresa Magnoni hanno proposto appello avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito ed affidandosi ad un unico articolato motivo di gravame, per dedurre:

1. **Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, pur avendo rilevato l'inadempimento della proprietaria rispetto alle obbligazioni assunte con riferimento all'utilizzo delle porzioni comuni, ha poi disatteso le domande attoree, sulla scorta di un malgoverno delle risultanze istruttorie e di una errata applicazione dei principi giuridici sottesi alla fattispecie in esame.** In particolare, la contraddittorietà della sentenza si evincerebbe nella parte in cui, da un lato, il Tribunale ha affermato che il contratto d'acquisto (art. 2) obbligava la società a garantire il godimento delle strutture e dei servizi comuni (tra cui lo stabilimento) enumerati ed individuati nel Regolamento di Multiproprietà, per poi, dall'altro lato, disattendere le richieste attoree, identificando i servizi comuni esclusivamente con quelli collocati all'interno del perimetro del residence. Così opinando, il primo giudice ha omesso di considerare che lo stabilimento balneare, pur trovandosi al di fuori dal perimetro del residence, è espressamente indicato al punto 11 della planimetria come struttura comune, sicché la società è obbligata a garantirne il godimento, a prescindere dalla sua esatta collocazione topografica. A

parere degli appellanti, il Tribunale sarebbe, quindi, incorso in contraddizione anche per aver dapprima annoverato l'utilizzo dello stabilimento balneare tra i servizi comuni garantiti, salvo poi definirlo come "facoltativo ed eventuale". A tal riguardo, precisano che il carattere facoltativo del servizio di cui si discorre non deve essere inteso nel senso che il venditore può decidere se offrirlo o meno, ma che il multiproprietario è libero di scegliere se usufruirne o meno, fermo restando, quindi, l'obbligo per il venditore di garantirlo. A sostegno di tali doglianze, i deducenti lamentano che il Tribunale, in violazione dell'art. 1362 c.c., non abbia considerato il comportamento complessivo delle parti successivo al contratto: i multiproprietari, fino alla stagione estiva 2019, hanno usufruito della spiaggia senza problemi, per cui l'intenzione originale dei contraenti era quella di includere tale diritto, tant'è che a partire dall'estate 2019 le società convenute hanno offerto posti in lidi attigui (*Lido Maria* e *Baia d'Oro*), così smentendo la tesi del servizio facoltativo. Di contro, il primo giudice, in contrasto con l'art. 1370 c.c., ha interpretato le clausole contrattuali in favore dello stesso autore, senza tenere in debito conto che il Regolamento in questione è stato redatto esclusivamente dalle società appellate, le quali agiscono come "professioniste" a differenza dei comproprietari "consumatori", con l'effetto che devono essere applicate le protezioni rafforzate previste dal Codice del Consumo in favore dei multiproprietari. Ribadendo che la multiproprietà, privata dell'accesso al mare, perde quasi totalmente di "*causa*" del contratto ex art. 1325 c.c., hanno la riforma dell'impugnata sentenza, previa ammissione di CTU e prova testi.

7. Si è costituita in giudizio **Controparte_1** eccependo, preliminarmente, la prescrizione ex art. 1495 c.c. delle azioni proposte dagli attori, essendo trascorso più di un anno dalla consegna dei singoli beni; ha poi dedotto l'infondatezza delle censure avverse, non essendo il servizio spiaggia compreso né tra i servizi, né tra le strutture comuni, ma tra quelli facoltativi ed eventuali, con l'effetto che i multiproprietari non possono fondare alcuna ragionevole aspettativa sull'accesso alla spiaggia. In tal modo, assume l'appellata, si esclude che tale servizio possa costituire la causa concreta del perfezionamento negoziale, trattandosi, peraltro, di eccezione formulata tardivamente. Pur eccependo il proprio difetto di titolarità passiva rispetto ai presunti obblighi contrattuali per essere la gestione del villaggio affidata ormai a **CP_2** giusta contratto di affitto di ramo d'azienda, precisa che l'arretramento della linea di costa e i provvedimenti di distanziamento sociale determinati dalla pandemia Covid-19 hanno indotto l'affittuaria a precludere l'accesso alla spiaggia ad alcuni clienti del villaggio (tra cui i multiproprietari). Concludeva dunque per il rigetto dell'appello e delle domande avverse.

8. Si è costituita in giudizio anche **CP_2** sollevando le medesime argomentazioni difensive proposte dalla **CP_1** e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'impugnazione.

9. Alla udienza del 7.11.2024 Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni; nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.

All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 03.02.2026 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.

>>>>>>

10. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

11. Preliminarmente, occorre dare atto che la pronuncia di primo grado, oggetto di impugnazione, è passata in giudicato per gli acquirenti in multiproprietà che non hanno inteso proporre appello, essendo titolare ciascuno dei multiproprietari di una posizione autonoma e scindibile.

11.1. Nel merito, il Collegio ritiene che l'*iter* logico ed argomentativo sostenuto dal Tribunale sia coerente ed immune da censure: ed infatti, alcuna contraddizione si ravvisa nella parte in cui il giudice di prime cure dapprima ha qualificato il mancato utilizzo della spiaggia quale possibile inadempimento della proprietaria del complesso, rispetto alle obbligazioni assunte con riferimento alle porzioni comuni, per poi escludere che siano ravvisabili gli estremi dell'inadempimento, seguendo un iter di ragionamento logico e coerente: dapprima ha individuato della norma giuridica astratta cui eventualmente sussumere la fattispecie – con potere-dovere in capo al giudicante di riqualificarla, laddove necessario – e poi ne ha valutato la fondatezza in relazione alle pretese fatte valere da parte attrice.

11.2. Effettuata tale premessa, va esaminato in primo luogo quanto previsto dal contratto di compravendita in multiproprietà, stipulato dagli appellanti con **Controparte_1** e dal “documento informativo”, all. A, presente in atti, che nell'art. 6, rubricato “*Strutture comuni – condizioni di utilizzazione*” fa riferimento alle strutture esistenti “*alle quali il multiproprietario avrà accesso*”; tali strutture per espressa previsione negoziale sono: “*portineria, le zone destinate al parcheggio, l'intera rete viaria interna, le aiuole, le condotte elettriche, telefoniche, idriche, fognanti, gli impianti sportivi*”; nel secondo capoverso è disciplinato, invece, l'utilizzo delle strutture “*facoltative e di ristoro (Bars, Ristorante ed eventuale servizio spiaggia)*” per le cui modalità di godimento e relativi costi si rinvia al catalogo ufficiale. Nell'art. 7, infine, rubricato “*Prezzo, spese per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni, oneri connessi all'occupazione dell'immobile, spese per la manutenzione e la riparazione, spese per la trascrizione del contratto*” è previsto che la quota che ogni multiproprietario è tenuto a versare comprende anche “*l'eventuale servizio spiaggia*”.

11.3 Dalla disamina di dette clausole contrattuali emerge che effettivamente l'utilizzo del servizio spiaggia è stato previsto in contratto come servizio solo eventuale, ovvero un servizio non garantito dal contratto di acquisto in multiproprietà: a tale conclusione si perviene alla luce del tenore letterale delle disposizioni,

che riguardano tale servizio, dal fatto che è sempre presente la precisazione che lo stesso sarà “*eventuale*”, nonché dalla circostanza che il servizio qui scrutinato sia annoverato solo nell’elenco delle strutture “facoltative e di ristoro” e non anche nella elencazione delle zone comuni, per le quali è sempre consentito agli acquirenti in multiproprietà l’utilizzo e l’accesso. Tali dati letterali confermano, dal punto di vista ermeneutico, che sussiste una diversità di regime fra l’uso del servizio-spiaggia e l’uso di altri servizi, tale che il primo può essere fornito solo facoltativamente ed eventualmente, mentre i secondi devono essere assicurati obbligatoriamente.

In proposito non pare convincente la tesi di parte appellante, secondo cui che “il carattere eventuale” e/o “facoltativo” del servizio spiaggia non dovrebbe essere inteso come servizio che il venditore non deve obbligatoriamente fornire (in tal senso sarebbe eventuale), bensì nel senso che è un servizio la cui fruizione è rimessa all’acquirente in multiproprietà che, nella settimana di fruizione del proprio diritto, ha la possibilità di godere del servizio spiaggia localizzato: il servizio di accesso allo stabilimento balneare sarebbe incluso e fruibile, solo ove l’acquirente in multiproprietà decida di servirsene (ed in tal senso dovrebbe essere letto l’aggettivo “eventuale”).

Tale interpretazione delle disposizioni contrattuali non è condivisa dal Collegio, sol che si consideri come ogni servizio – obbligatorio e/o facoltativo che sia - può essere fruito solo ove l’acquirente in multiproprietà decida di servirsene, sicché, seguendo tale tesi, non vi sarebbe alcuna significativa distinzione tra le caratteristiche di fruizione di un servizio “eventuale” (come il servizio spiaggia) e quelle di fruizione di servizi qualificati come obbligatori, previsti dal primo periodo dell’art. 6 (- a titolo esemplificativo, le aree destinate a parcheggio o gli impianti sportivi), per i quali, comunque, è comunque necessaria una volontà degli acquirenti in multiproprietà di servirsene in un determinato momento, pur se devono essere messi a disposizione dei multiproprietari; l’utilizzo di un servizio si configura dal lato del destinatario pur sempre come una facoltà, una possibilità cioè di usufruire di determinati servizi. Anche per ciò che riguarda gli altri servizi, che vengono indicati nel regolamento come “facoltativi”, ovvero i bar o il ristorante, è configurabile la possibilità di utilizzo, con consumazioni a carico dell’acquirente in multiproprietà - consumatore e/o parimenti la facoltà di non servirsene. Sarebbe pertanto contro illogica la lettura di parte appellante che vuole configurare la messa a disposizione di detti servizi obbligatoria in ogni caso per il Residence, e l’utilizzo, come obbligatorio e/o facoltativo per il multiproprietario durante il soggiorno.

Appare più convincente, oltre che più conforme all’intenzione dei contraenti, interpretare il concetto di “eventualità” di taluni servizi nel senso di una previsione che concerne la “possibilità” e non invece la obbligatorietà della messa a disposizione di detti servizi da parte della struttura, tale che la mancata fornitura di servizi espressamente non obbligatori non può implicare inadempimento contrattuale. Nella specie, peraltro, la mancata fornitura del servizio spiaggia a far data dal una certa data in poi non è

arbitrario, ma è giustificato da circostanze obiettive, documentate e non contestate, e cioè all'erosione della spiaggia, dovuta alle mareggiate, che – riducendo gli spazi a disposizione dello stabilimento balneare – ha costretto la struttura a limitare e/o inibire l'accesso ai multiproprietari, sicché la scelta delle convenute di non garantire più tale servizio è anche ragionevole e motivato. Né il fatto che il servizio – ancorché solo facoltativo – sia stato prima sempre assicurato, consentendolo le dimensioni dell'arenile, non può far sorgere un diritto, in contrasto con il regolamento negoziale.

12. Occorre anche chiarire che il Tribunale, laddove riferisce che lo stabilimento balneare è al di fuori del perimetro del complesso immobiliare, non incorre nel dedotto malgoverno di prove. Nella planimetria all. n. 1 al contratto (depositata dagli appellanti in primo grado), vengono enumerate le strutture comuni del resort e tra di esse, al n. 11, è indicato anche lo stabilimento balneare; rispetto a quest'ultimo, tuttavia, a differenza dei posti auto, degli impianti sportivi e di tutte le altre zone, ivi pure elencate, **CP_1** (e poi **CP_2** non riveste la qualità di proprietaria, bensì ne è mera concessionaria, trattandosi di bene avente natura demaniale. Per tale ragione, dunque, correttamente il Tribunale ha ritenuto che lo stabilimento, pur riportato, fosse “escluso” dal perimetro del complesso immobiliare, non dal punto di vista logistico e materiale, o perché non ne facesse parte – (è, anzi, elencato al n. 11) – ma solo in quanto bene che, appartenendo al demanio, non poteva essere oggetto di vendita neppure parziale agli acquirenti della **Parte_36**, perché **CP_1** non era proprietaria.

La circostanza che il bene sia menzionato nella planimetria, peraltro non incide in alcun modo sulle modalità di utilizzo, che sono invece regolate dalle clausole contrattuali innanzi richiamate, né si può invocare a sostegno della tesi di parte appellante la tutela consumeristica, genericamente citata in gravame, che non trova comunque applicazione a tutela dei diritti dei multiproprietari, difettando il presupposto uno squilibrio significativo nelle posizioni rispettive contrattuali di acquirente e venditore.

13. Né appare fondata la circostanza – tardivamente dedotta per la prima volta dagli appellanti solo nella comparsa conclusionale di primo grado – secondo cui la multiproprietà, privata dell'accesso al mare, renderebbe privo “*quasi totalmente di “causa” il contratto ex art. 1325 c.c.*”, perché l'accesso al mare rappresenta “*il fine specifico per il quale il negozio giuridico è stato concluso*”. Tale deduzione è logicamente incompatibile con la stessa impostazione del servizio spiaggia come meramente “facoltativo” ed “eventuale”: la non obbligatorietà del servizio in esame esclude che lo stesso possa rappresentare la causa prevalente del contratto. Parimenti anche l'assunto, sostenuto dagli appellanti, secondo cui gli acquirenti in multiproprietà potevano utilizzare l'accesso alla spiaggia “solo ove lo avessero voluto”, rende *a fortiori* la fruizione di tale servizio, estranea al “fine specifico del contratto”; dovendo quindi ritenersi che tale facoltatività del servizio spiaggia esclude in radice la mancanza di causa, perché, non può dirsi che, ove non fosse stato previsto *ab origine* tale servizio, il contratto non sarebbe stato

comunque concluso, perché si trattava comunque di un servizio qualificato espressamente come eventuale e facoltativo.

14. L'appello proposto dagli acquirenti in multiproprietà non merita pertanto accoglimento, conseguentemente, con assorbimento di ogni altra censura, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.

15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

16. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 31.05.2024 da **Parte_1**, **Parte_2**, **Parte_3**, **Parte_4**, **Parte_5**, **Parte_6**, **Parte_7**, **Parte_8**, **Parte_9**, **Parte_10**, [...], **Parte_11**, **Parte_12**, **Parte_13**, **Parte_14**, **Parte_15**, **Parte_16**, **Parte_17**, **Parte_18**, **Parte_19** e Teresa Magnoni nei confronti di **Controparte_1** in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e **CP_2** [...] in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1547/2024, pubblicata in data 23.04.2024, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- 2) Condanna **Parte_1**, **Parte_2**, **Parte_3**, **Parte_4**, **Parte_5**, **Parte_6**, **Parte_7**, **Parte_8**, **Parte_9**, **Parte_10**, **Parte_11**, **Parte_12**, **Parte_13**, **Parte_14**, **Parte_15**, **Parte_16**, **Parte_17**, **Parte_18**, **Parte_19** e Teresa Magnoni in solido fra loro, alla rifusione in favore di **Controparte_1** e di **CP_2** in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., delle spese di lite del presente grado di giudizio, che per ciascuno di essi liquida in € 3500,00 oltre accessori di legge e di tariffa, se dovuti;
- 3) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 03.02.2026.

Il Consigliere est.

Dott.ssa Consiglia Invitto

Il Presidente

Dott. Antonio F. Esposito

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, magistrato ordinario in tirocinio in servizio presso questo Ufficio.